

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 29 - 30 settembre 2005

LA SITUAZIONE DELL'ELABORAZIONE DEGLI STATUTI NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

(XV Aggiornamento e quadro di sintesi
dello stato dell'arte dei lavori al 30 settembre 2005)

A cura di:

Ilaria Buglioni

Funzionario della struttura "Consulenza per la normazione"
del Consiglio regionale delle Marche

Come è ormai noto, le Carte costituzionali regionali entrate in vigore alla data del 16 febbraio 2005, sono state solamente quattro (**Puglia**¹, **Lazio**², **Calabria**³ e **Toscana**⁴), anche se molte regioni hanno intrapreso una vera e propria "lotta contro il tempo" per approvare in via definitiva lo Statuto prima della fine della VII legislatura.

Sulla mancata promulgazione degli Statuti regionali ha, senza dubbio, assunto un ruolo rilevante la impugnativa governativa prevista dall'art. 123, comma terzo della Costituzione

E' stato evidenziato⁵, a tale proposito, che: "La collocazione infraprocedimentale del ricorso governativo (e la conseguente sospensione dell'*iter*) ha reso la Corte costituzionale ed il Governo arbitri dei tempi di approvazione degli Statuti regionali".

Infatti, impugnare o meno un Statuto nella fase immediatamente precedente le ultime elezioni regionali, non significava più allungare i tempi di approvazione (come è accaduto per la Regione Calabria: sent. n. 2 del 2004), ma bensì arrestare il "processo statuyente", rimandando alla VIII legislatura regionale gli adempimenti necessari per giungere alla promulgazione della Carte statutaria.

Dopo il 16 febbraio 2005 risultano entrati in vigore altri Statuti regionali e, precisamente, quello della regione **Piemonte**⁶ e della regione **Marche**⁷ e della **Liguria**⁸.

¹ Regione **Puglia**: L.R. n 7 del 12 maggio 2004.

² Regione **Lazio**: Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1.

³ Regione **Calabria**: L.R. 19 ottobre 2004, n. 25. Per quanto concerne la regione Calabria è da sottolineare che nel BUR del 14 gennaio 2005 (Suppl straordinario n. 8 al n. 24 del 31.12.2004) è stata pubblicata la legge di revisione statutaria, approvata in seconda lettura il 10 gennaio 2005, inerente "Integrazione della L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 recante: Statuto della Regione Calabria". La legge statutaria in questione aggiunge all'art. 59 della L.R. n. 25/2004, dopo il comma 5 il seguente: "5bis. Il numero dei membri del Consiglio regionale di cui all'art. 15 dello Statuto può essere aumentato ai sensi dell'art. 15, comma 13, nn. 6, 7 ed 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, così come modificata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dall'art. 5, comma 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1".

⁴ Regione **Toscana**: B.U.R.T. 11 febbraio 2005, n. 12.

⁵ Per un approfondimento sul punto, si rinvia ad un articolo pubblicato sul sito www.Federalismi.it, n. 16/2005 dal titolo: "Le impugnative del Governo sugli statuti regionali: un primo bilancio" di Francesco Drago.

⁶ La nuova Carta statutaria della regione **Piemonte** è stata promulgata in data 4 marzo 2005 con il n. 1 (B.UR.P del 7 marzo 2005, n. 9) ed è entrata in vigore decorso 15 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 102, comma 2 dello Statuto medesimo.

⁷ La nuova Carta statutaria della regione **Marche** è stata promulgata in data 8 marzo 2005 con il n. 1 (B.U.R.M. edizione speciale n. 1 del 15 marzo 2005) ed è entrata in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 57, comma 3 dello Statuto medesimo.

⁸ Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, in data 11 febbraio 2005, ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articolo 4, comma 2; 14, comma 2, secondo periodo; 20, comma 2, lett. b); art. 39, comma 3; art. 40, comma 1; art. 41, comma 2; art. 43, comma 2; art. 50, comma 3 e parte dell'articolo 64 della deliberazione legislativa statutaria della regione **Liguria** che era stata approvata, in seconda lettura, in data 28 settembre 2004.

La regione Liguria ha ritenuto di adeguarsi ai rilievi sollevati dal Governo. Il Consiglio regionale, pertanto ha riapprovato in prima lettura, nella seduta del 23 novembre 2004, il nuovo Statuto regionale che è stato poi approvato, in seconda lettura, nella seduta del 28 gennaio 2005. La nuova Carta statutaria regionale è stata successivamente pubblicata sul BURL del 2 febbraio 2005

Per quanto riguarda gli Statuti piemontese e marchigiano, il Consiglio dei Ministri, rispettivamente in data 10 e 23 dicembre 2004, ha deliberato di non sollevare alcuna questione di legittimità costituzionale.

Più complesso è stato, invece, l'iter di approvazione dello Statuto ligure.

Infatti, proprio il carattere preventivo del ricorso governativo, ha dato vita nella regione **Liguria** ad una sorta di "acquiescenza" della regione alle richieste del Governo, finalizzata proprio ad evitare i tempi lunghi di decisione dell'organo costituzionale adito.

Pertanto, a seguito dell'impugnazione del Consiglio dei Ministri, l'assemblea ligure ha ritenuto di adeguarsi ai rilievi in essa formulati e, dopo aver riapprovato il nuovo testo statutario in doppia lettura prima della scadenza della VII legislatura, lo ha promulgato nell'attuale legislatura (legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1). A fronte del comportamento assunto dalla regione, il Governo ha rinunciato all'impugnazione proposta e la Corte costituzionale, con ordinanza n. 353/2005, ha dichiarato estinto il processo.

Anche la regione **Abruzzo**⁹, a seguito dell'impugnazione dello Statuto (delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004), ha ritenuto opportuno accogliere le richieste formulate dal Governo ma, a differenza della Liguria, il Consiglio regionale è riuscito ad approvare solo in prima lettura (in data 9. 11. 2004) il testo entro la fine della VII legislatura, sicché la proposta statutaria di adeguamento è da considerarsi ormai decaduta.

Per quanto riguarda le deliberazioni legislative statutarie dell'**Emilia-Romagna**¹⁰ e dell'**Umbria**¹¹ le quali, come è noto, sono state dichiarate

con il n. 1. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 18 febbraio 2005, di non impugnare la delibera legislativa statutaria ligure.

⁹ Il Consiglio regionale ha approvato lo Statuto della regione **Abruzzo** in prima lettura il 20 luglio 2004 ed in seconda lettura il 21 settembre 2004. Lo Statuto è stato poi pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale in data 8 ottobre 2004. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, in data 4 novembre 2004 ha proposto ricorso per la dichiarazione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 3, 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2, 79, comma 2, in relazione agli articoli 1, 3, 117, comma 5, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione.

¹⁰ Il Consiglio regionale dell'**Emilia-Romagna** nella seduta del 1° luglio 2004 ha approvato in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata poi, in seconda lettura, nella seduta del 14 settembre 2004. La delibera legislativa statutaria, come è noto, è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione (delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2004). La Corte costituzionale, con sentenza n. 379/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma secondo, terzo periodo avente ad oggetto l'incompatibilità tra le cariche di assessore e di consigliere regionale, ritenendo la materia demandata dall'art. 122, della Cost. alla legge regionale. Successivamente il Presidente della regione Emilia-Romagna richiedeva, con nota n. 26394 del 16.12.2004, un parere alla I sezione del Consiglio di Stato sugli effetti della suddetta pronuncia della Corte costituzionale originati da dubbi interpretativi relativi al disposto dell'art. 11 della legge regionale 25 ottobre 2000, n.29 "Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'art. 123 della Costituzione".

Più precisamente la regione chiedeva di conoscere se, ai fini del computo del termine per la promozione del *referendum* popolare previsto dall'art. 123, comma terzo della Costituzione, il periodo anteriore alla pubblicazione del testo della legge statutaria sul Bollettino Ufficiale della Regione (16 settembre 2004) si sommasse con il periodo successivo alla data di pubblicazione della decisione della Corte nella Gazzetta Ufficiale (15 dicembre 2004), ovvero se da quest'ultima data riprendesse a decorrere un nuovo termine di tre mesi per la presentazione della richiesta del suddetto referendum. L'organo adito, con parere n. 12036/2004 espresso nella adunanza della

Sezione I del 12 gennaio 2005, sosteneva che il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie ha carattere unitario, nel senso che il testo normativo deve conservare la propria identità dalla prima deliberazione consiliare alla promulgazione avente per oggetto il testo approvato dal Consiglio regionale” con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su un identico testo Questo vincolante requisito permane nell’ipotesi di svolgimento della consultazione referendaria che, per generale principio, non può svolgersi su un testo anche solo parzialmente diverso da quello di cui si richiede l’approvazione”.

In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, la esplicita espunzione da parte dell’assemblea regionale di una norma statutaria, ritenuta illegittima dalla Corte costituzionale, non è mai riconducibile ad una modifica “derivante da esigenze di mero coordinamento testuale o formale” per la quale l’art. 11 della citata l.r. n. 29/2000 non richiede l’attivazione di un nuovo iter procedimentale formativo dello Statuto medesimo di cui all’art. 123 della Cost.

Il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, disattendendo le indicazioni circa il *modus procedendi* fornite dal Consiglio di Stato nel suddetto parere, nella seduta del 18 gennaio 2005, votava una risoluzione amministrativa (deliberazione n. 638) di presa d’atto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del terzo periodo del comma 2 dell’art. 45 del nuovo Statuto regionale, ritenendo (ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 5 della legge regionale n. 29/2000) che tale dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale, presentandosi come coordinamento meramente formale (semplice soppressione del periodo), non richiedesse da parte dell’Assemblea regionale alcun intervento sul testo. Successivamente il Presidente della Regione promulgava la legge regionale 31 marzo 2005 n. 13. “Statuto della Regione Emilia-Romagna”, eliminando esclusivamente il terzo periodo del comma 2 dell’art. 45 dichiarato incostituzionale, senza che il Consiglio regionale procedesse ad una riapprovazione dello Statuto nella sua nuova formulazione.

¹¹ Il Consiglio regionale dell’**Umbria**, nella seduta del 2 aprile 2004, ha approvato in prima lettura la nuova Carta statutaria regionale che è stata poi approvata, in seconda lettura, nella seduta del 29 luglio 2004. La deliberazione legislativa statutaria è stata successivamente impugnata dal Governo ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2004). La Corte Costituzionale, come è noto, ha dichiarato (sent. n. 378/2004) l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, commi 1 e 2 della delibera statutaria, concernente l’incompatibilità tra la carica di componente della Giunta regionale e quella di consigliere regionale, per contrasto con l’art. 122 della Cost. che riserva tale materia alla legge regionale ed ha esteso la dichiarazione di incostituzionalità, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al terzo comma del medesimo articolo.

In data 10 dicembre 2004 il Consiglio regionale dell’Umbria approvava una “risoluzione” (pubblicata sul B.U.R. del 29 dicembre 2004) con la quale, ritenuto che il testo statutario privato delle disposizioni di cui all’art. 66, dichiarate illegittime, fosse completo e non si potesse prevedere sul punto nulla di diverso, prendeva atto “ di quanto affermato” dalla Corte ed invitava il Presidente della Giunta “a promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta di referendum, ed ovviamente dopo lo svolgimento di questo, ove richiesto.”

Nel contempo, la Regione Umbria presentava richiesta di parere al Consiglio di Stato in ordine al procedimento da seguire per la promulgazione dello Statuto regionale in considerazione dei dubbi interpretativi insorti con riferimento all’art. 123 della Costituzione ed all’art. 3 della legge regionale 28 luglio 2004, n.16 recante la “Disciplina del referendum delle leggi di approvazione o di modificazione dello Statuto regionale”.

Il Consiglio di Stato, nel parere n. 12054/2004 espresso nella adunanza della sezione I del 12 gennaio 2005, ha rilevato che qualunque dichiarazione di illegittimità della legge statutaria e, quindi, qualunque modificazione, anche parziale o meramente cassatoria o eliminativa, comporta l’impossibilità di utilizzare il periodo di tempo già trascorso e gli atti essenzialmente compiuti e la necessità di dare inizio ad un nuovo procedimento, con conseguente decorso *ab initio* del termine di tre mesi per avanzare richiesta di referendum, ai sensi dell’art. 123, comma terzo della Cost.. Successivamente il Presidente della regione, disattendendo il suddetto parere, promulgava la l.r. 16 aprile 2005, n. 21: “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, ivi compreso l’art. 66, commi 1 e 2, corredato di una nota di rinvio alla sentenza n. 378/2004 che ne aveva riconosciuto la illegittimità

parzialmente illegittime dalla Corte Costituzionale, si evidenzia che in entrambe le regioni sono sorti problemi per quanto riguarda la successiva promulgazione delle medesime avvenuta rispettivamente con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 e legge regionale 16 aprile 2005, n. 21.

Infatti, a seguito dell'impugnazione dello statuto emiliano e di quello umbro e delle conseguenti sentenze caducatorie della Corte (sentenze n. 378 e 379 del 2004), entrambe le regioni, nonostante il contrario avviso della I sezione Consiglio di Stato (pareri n. 12036 e 12054 del 2004 - cfr. note n. 10 e 11), hanno promulgato le nuove Carte statutarie, senza procedere alla riapprovazione dell'atto in doppia lettura.

Ciò ha indotto il Governo ad adire nuovamente il giudice delle leggi, ma anziché sollevare conflitto di attribuzione contro l'atto di promulgazione, è stata di nuovo sollevata la questione di legittimità costituzionale delle delibere statutarie (delibere del 13 e del 20 maggio 2005). È stato, a tale proposito, rilevato che, agendo in questo modo,¹² il Governo ha però trasformato il ricorso ex art. 123 della Cost. da preventivo a successivo, ponendosi in contrasto con la nota sentenza n. 304/2002 della Corte Costituzionale.

In particolare il Consiglio dei Ministri con ricorso n. 66 del 1 giugno 2005 ha impugnato lo **Statuto dell'Emilia-Romagna**, per violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo del medesimo, ai sensi degli artt. 123, 117, comma 1, 127, 134, 1, 3 e 48 della Costituzione, lamentando la promulgazione di un testo statutario difforme da quello in precedenza deliberato dall'organo rappresentativo regionale .

Più precisamente, secondo il ricorrente, il testo di legge statutaria pubblicato (B.U.R. del 1° aprile 2005) non coincideva con quello approvato in doppia lettura dal Consiglio regionale (1° luglio-14 settembre 2004), già oggetto della precedente pubblicazione notiziale del 16 settembre 2004, risultando omissivo il terzo periodo del comma 2 dell'art. 45 dichiarato incostituzionale (sent. n. 379/2004), senza che l'Assemblea regionale avesse riapprovato il nuovo testo in doppia lettura conforme (cfr. nota n. 10)

L'Avvocatura dello Stato ha motivato tale ricorso sostenendo che:

"... qualunque dichiarazione di illegittimità della delibera statutaria, anche se limitata ad alcune disposizioni, determina sempre (in dipendenza dell'annullamento parziale) una modifica di questa, con la conseguente necessità di un nuovo esame da parte dell'organo legislativo regionale al fine di definire, attraverso due delibere successive adottate ad intervallo non minore di due mesi, il testo dello Statuto che si intende definitivamente varare: quello risultante dall'intervento della Corte costituzionale ovvero un testo eventualmente "assestato" dal Consiglio dopo la pronunzia della medesima.

Salva, dunque, in quest'ultima ipotesi, l'eventualità di un nuovo ricorso governativo, deve formare oggetto di una doppia lettura conforme del Consiglio regionale l'esatto testo dello statuto da sottoporre a referendum, con conseguente

costituzionale, senza che l'assemblea regionale riapprovasse il testo statutario nella sua nuova formulazione.

¹² Vedi sul punto F. Drago " Le impugnative del Governo sugli Statuti regionali: un primo bilancio" su www.federalismi.it n. 16/2005.

decorso ex novo del termine di tre mesi per la proposizione di questo a partire dalla pubblicazione notiziale di tale esatto testo."

Nel caso di specie, l'eliminazione della disposizione statutaria ritenuta incostituzionale (art. 45, terzo periodo, comma 2), che sanciva l'incompatibilità tra la carica di componente della giunta regionale con quella di consigliere regionale, essendo finalizzata a salvaguardare il ruolo di controllo sull'attività dell'esecutivo spettante ai consiglieri regionali in una forma di governo presidenzialista avrebbe potuto indurre a modificare le norme relative ai poteri dell'esecutivo ed alle attribuzioni dello stesso consiglio regionale, "i cui rapporti ricevono una diversa disciplina con la rimozione della disposizione dichiarata illegittima per assicurare, comunque, a livello di sistema statutario la garanzia dei valori avuti a riferimento."

La scelta di mantenere invariate tali previsioni, rimandando alla legge regionale la disciplina delle incompatibilità (ai sensi dell'art. 122, comma primo della Cost.), non esonerava, in ogni caso, il Consiglio regionale dal riapprovare il testo statutario secondo le modalità di cui all'art. 123, comma secondo della Cost.

Ciò in quanto il procedimento di formazione delle leggi regionali statutarie ha carattere unitario e, quindi, il testo normativo sul quale è chiamato ad esprimersi prima l'organo rappresentativo e poi, eventualmente, il corpo elettorale deve conservare la propria identità dalla prima deliberazione consiliare alla sua promulgazione.

Il ricorrente ha sostenuto, inoltre, che ammettere lo svolgimento del referendum popolare di cui all'art. 123, comma terzo della Cost. senza la preventiva pubblicazione notiziale del testo integrale voluto come definitivo dal Consiglio regionale dopo la pronuncia di annullamento parziale della Corte Costituzionale, significava ritenere che il referendum "approvativo" si sarebbe dovuto svolgere in base alla pubblicazione già eseguita di un testo statutario diverso da quello oggetto di una eventuale promulgazione, con palese compromissione della libertà di voto (art. 48 della Cost.) e lesione del principio di effettività della sovranità popolare (art. 1 della Cost.).

Il Consiglio dei Ministri ha eccepito, infine, che la regione Emilia-Romagna, nel caso di specie, abbia violato anche l'art. 2, comma 1 della propria legge regionale n. 29/2000: "Disciplina del referendum sulle leggi di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione", il quale, ai fini di una corretta richiesta di referendum, richiede l'indicazione precisa della data "dell'approvazione finale" del testo statutario da parte del Consiglio regionale e della data di pubblicazione di tale testo, ed abbia, inoltre, disatteso le indicazioni fornite riguardo al *modus procedendi* dalla I sezione del Consiglio di Stato (parere n. 12036 del 12 gennaio 2005 - cfr. nota 10), su richiesta della regione medesima.

Per gli stessi identici motivi il Consiglio dei Ministri, con ricorso n. 60 del 24 maggio 2005, ha impugnato la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21: "**Nuovo statuto della Regione Umbria**" il cui testo pubblicato riproduce integralmente quello delle precedenti delibere statutarie 2 aprile - 29 luglio 2004, ivi compreso l'art. 66¹³, oggetto di intervento caducatorio della Corte Costituzionale, in calce al

¹³ L'art. 66 dello Statuto dell'Umbria dispone che:

" 1.La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere regionale.

quale era riportata la seguente nota: "La Corte costituzionale con sentenza n. 378/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - I Serie speciale - n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 commi 1, 2 e 3 ."

Come nella ipotesi precedente, il ricorrente ha eccepito anche la violazione da parte della regione Umbria della legge regionale del 28.07.2004, n. 16 avente ad oggetto: "Disciplina del referendum delle leggi approvazione o di modificazione dello Statuto regionale" (art. 3, comma 3 ed art. 4) ed il mancato rispetto da parte della medesima delle indicazioni circa il *modus procedendi* fornite dalla I sezione del Consiglio di Stato nel parere n. 12054/2004 (cfr. nota n. 11), su richiesta della regione medesima.

Inoltre, non essendo stato omissso nella promulgazione del testo statutario l'art. 66, riconosciuto illegittimo dalla Corte costituzionale, è stata rilevata una violazione del principio espresso dall'art. 136 della Costituzione.

In considerazione di quanto sopra esposto, le regioni che alla scadenza della VII legislatura non hanno ancora completato il processo di revisione statutaria sono l'**Abruzzo**, la **Basilicata**, la **Campania** e la **Lombardia** e **Veneto**.

Per quanto riguarda l'**Abruzzo** si sottolinea che, a quasi un anno di distanza all'impugnazione dello Statuto (delibera del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004), la Corte costituzionale non si è ancora pronunciata in merito ed anzi ha di recente rinviato l'udienza al 13 dicembre 2005; la **Basilicata**¹⁴, nonostante la precedente Commissione statutaria abbia licenziato da tempo la proposta (22 dicembre 2003), alla data del 16 febbraio 2005 non è riuscita ad adottare in aula la deliberazione legislativa statutaria; il Consiglio regionale della **Campania** ha approvato solo in prima lettura il proprio statuto (nella seduta del 18 settembre 2004) mentre la proposta statutaria della **Lombardia** non è stata licenziata dalla commissione consiliare competente.

Il Consiglio regionale del **Veneto**, non essendo riuscito ad esaminare il testo della proposta statutaria per problemi politici, in data 8 ottobre 2004, ha votato a maggioranza il rinvio del testo statutario in Commissione.

2. Al consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo tra i candidati non eletti nella stessa lista, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale. Il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il Consigliere mantiene la carica di Assessore.

3. Qualora prima della fine della legislatura il Consigliere nominato Assessore venga revocato o si dimetta dalla carica, riassume le funzioni di Consigliere con effetto dalla data di comunicazione al Consiglio regionale."

¹⁴ Il Consiglio regionale della Regione **Basilicata** era stato convocato in sessione straordinaria nei giorni 25 febbraio, 2, 15, 22 e 29 marzo, 5 e 19 aprile 2004 per l'esame, in prima lettura, del nuovo Statuto regionale. A seguito della posizione assunta dalla minoranza di non partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, la proposta di Statuto non è stata esaminata da parte dell'Assemblea regionale. Di conseguenza è stato annullato il calendario dei lavori sullo Statuto e, pertanto, è stata rinviata la discussione in aula, anche degli emendamenti presentati dai Consiglieri. Il Consiglio regionale della **Basilicata** è stato convocato, poi, il 30 e 31 luglio 2004, per esaminare il nuovo Statuto regionale. In quest'ultima seduta è stato messo in votazione l'articolo 1 che però non è stato approvato e, pertanto, la seduta è stata sospesa. Alla luce dell'esito della votazione, il Consiglio regionale ha deciso di rinviare al 13 settembre 2004 la discussione del nuovo Statuto regionale. Anche in questa seduta, non sono stati approvati gli articoli 1 subemendato e 2, quindi, la seduta è stata di nuovo sospesa. Da tale data l'Assemblea regionale non si è più riunito per esaminare la proposta di legge statutaria.

Per quanto riguarda la regione **Molise**¹⁵, che, come è noto, è già nella VIII legislatura in quanto le elezioni regionali si sono svolte in data 11.11.2001, la Commissione consiliare competente, in data 17 marzo 2005, ha definito lo schema di proposta di legge statutaria che però, allo stato attuale, non è ancora mai stato esaminato dall'assemblea regionale.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, le regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lombardia e Veneto all'inizio della VIII legislatura devono istituire le nuove Commissioni consiliari speciali al fine di riavviare e completare il processo di revisione statutaria .

Nel periodo in esame, solamente l'**Abruzzo**, la **Campania** e la **Lombardia** risultano aver adempiuto a tale onere.

In particolare il Consiglio regionale dell'**Abruzzo**, nella seduta del 21.06.2005, ha deliberato di istituire la "*Commissione speciale per lo Statuto, il Regolamento e la Legge elettorale*" con l'incarico di istruire la proposta del nuovo Statuto e relativi adempimenti, del nuovo Regolamento e della legge regionale per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale per la durata dell'intera legislatura, determinandone la composizione con successivo decreto n. 47 del 12.07.2005. Nella prima seduta di insediamento (21.07.2005), la Commissione ha proceduto alla elezione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando quale Presidente un consigliere di maggioranza mentre nella seduta del 27.07. 2005 è stata illustrata la situazione attuale dello statuto abruzzese e sono stata avanzate diverse ipotesi di lavoro.

Si sottolinea, a tale proposito, che la nuova Commissione statutaria, a differenza di quella operante nella passata legislatura, non è più deputata ad esaminare gli atti inerenti le c.d. riforme istituzionali (ad esempio: legge istitutiva del CAL e della Commissione di garanzia statutaria).

La regione **Campania** ha istituito, con delibera del Consiglio regionale n. 12/2 del 21 giugno 2005, la "*Commissione Consiliare Speciale per la revisione dello Statuto e del Regolamento Interno del Consiglio Regionale*" ed ha proceduto alla nomina dei suoi componenti con successivo decreto n. 37/2005, affidando la Presidenza alla minoranza consiliare. All'ordine del giorno della seduta consiliare del 28 settembre 2005 c'era l'esame del regolamento di funzionamento di tale Commissione che attualmente non risulta ancora approvato.

La regione **Lombardia**, con delibera consiliare n. 7 del 28 giugno 2005, su proposta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ha istituito la nuova "*Commissione speciale Statuto*" con il compito di rielaborare il testo del nuovo Statuto regionale, della legge elettorale e del nuovo Regolamento interno del Consiglio regionale. Al momento la Commissione non si è ancora insediata.

¹⁵ La Commissione della Regione **Molise**, in data 16 settembre 2004, ha concluso le consultazioni esterne sulla proposta di Statuto. L'Assemblea, nella seduta dell'11 gennaio 2005, ha ripreso a trattare i tre ordini del giorno già presentati e discussi nella seduta del 2 dicembre 2004 relativi alle modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e il numero dei consiglieri regionali. E' stato approvato il primo ordine del giorno finalizzato ad ottenere un orientamento sulla forma di governo da adottare con il nuovo Statuto regionale. E' stata scelta l'elezione diretta del Presidente della Regione. Gli altri due ordini del giorno inerenti rispettivamente l'elezione del Presidente da parte dell'Assemblea e la composizione numerica del Consiglio sono stati respinti.

Le regioni **Basilicata** e **Veneto**, invece, nel periodo di riferimento non hanno ancora istituito la nuova Commissione speciale statutaria.

Per quanto riguarda, invece, la regione **Molise** si ritiene opportuno evidenziare che nella seduta del 22 luglio 2005, la "*Commissione per l'autoriforma del Molise*" ha ricostituito un nuovo Ufficio di Presidenza, eleggendo quale presidente un rappresentante della maggioranza consiliare, in base ad un avvicendamento tra le forze politiche previsto dalla legge regionale istitutiva 22 aprile 2002, n. 3 e provvedendo a sostituire un componente, a causa di un rimpasto presso la Giunta regionale. Nella seduta del 15.09.2005 la Commissione ha approvato i primi 6 articoli della bozza di Statuto. Si era, inoltre, deciso, al fine di definire nei tratti essenziali il sistema elettorale, disciplinato negli articoli successivi, e realizzare a tale proposito una ampia convergenza tra le varie forze politiche, di costituire una sottocommissione la quale, però, non ha prodotto risultati significativi; di conseguenza la "*Commissione per l'autoriforma*", nella seduta del 22 settembre, ha continuato l'esame degli articoli della bozza di Statuto sino al n. 28. Nella seduta successiva del 28 settembre la Commissione statutaria ha approvato l'intera bozza di Statuto.

L'allegato "A" contiene l'elenco aggiornato degli statuti entrati in vigore alla data del 30 settembre 2005.

L'allegato "B" riporta sinteticamente l'aggiornamento dello stato dell'arte relativo all'approvazione degli statuti regionali al 30 settembre 2005.

**QUADRO DI SINTESI RELATIVO
ALL'APPROVAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI
alla data del 30 settembre 2005**

Allegato A)

Statuti entrati in vigore

Calabria	(L.R. 19 ottobre 2004, n. 25)
Emilia Romagna ¹⁶	(L.R. 31 marzo 2005, n. 13)
Lazio	(L. statutaria 11 novembre 2004, n. 1)
Liguria	(L. statutaria 3 maggio 2005, n. 1)
Marche	(L. statutaria 8 marzo 2005, n. 1)
Piemonte	(L. statutaria 4 marzo 2005, n. 1)
Puglia	(L.R. 12 maggio 2004, n. 7)
Toscana	(BURT 11 febbraio 2005, n. 12)
Umbria ¹⁷	(L.R. 16 aprile 2005, n. 21)

¹⁶ Con deliberazione del 20 maggio 2005, il Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla l.r. n. 13/2005 "Statuto della regione Emilia Romagna", per violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo dello Statuto medesimo. La Corte Costituzionale ha fissato l'udienza al 29 novembre 2005.

¹⁷ Con deliberazione del 13 maggio 2005, il Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sulla l.r. n. 21/2005 "Statuto della regione Umbria", per violazione del quadro costituzionale relativo al procedimento formativo dello Statuto medesimo. La Corte Costituzionale ha fissato l'udienza al 29 novembre 2005.

Allegato B)

N.	Regione	Stato dell'arte
1	ABRUZZO	<p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 20 luglio 2004, ha approvato, in prima lettura, la nuova Carta statutaria regionale che è stata approvata, poi, in seconda lettura, nella seduta del 21 settembre 2004.</p> <p>La deliberazione legislativa statutaria è stata impugnata dal Governo, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione (deliberazione Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2004).</p> <p>A seguito dell'impugnazione il Consiglio regionale, nella seduta del 9 novembre 2004, ha riapprovato in prima lettura il nuovo Statuto regionale al fine di adeguarlo ai rilievi formulati dal Governo.</p> <p>Nel corso della settima legislatura, il Consiglio regionale non ha proceduto all'esame, in seconda lettura, della Carta statutaria regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2005 ha istituito la nuova "Commissione speciale per lo Statuto, il Regolamento e la Legge elettorale", determinandone la composizione con successivo decreto n. 47 del 12 luglio 2005. Nella prima seduta di insediamento (21 luglio 2005) la Commissione ha proceduto alla elezione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando quale Presidente un Consigliere di maggioranza; nella successiva seduta del 27 luglio 2005 è stata illustrata la situazione attuale dello Statuto e sono state avanzate diverse ipotesi di lavoro. La Corte Costituzionale ha rinviato l'udienza al 13 dicembre 2005.</p>
2	BASILICATA	<p>La Commissione nella seduta del 22 dicembre 2003 ha licenziato la proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>In data 13 settembre 2004, il Consiglio regionale è stato convocato per approvare i primi articoli dello Statuto (artt. 1 e 2) ma la seduta è stata sospesa. Dalla suddetta seduta, il Consiglio regionale non ha più esaminato la proposta di legge statutaria durante la settima legislatura.</p> <p>Nella fase attuale non è stata ancora ricostituita la nuova Commissione per la revisione dello Statuto.</p>
3	CAMPANIA	<p>La Commissione ha licenziato, il 13 ottobre 2003, la bozza di proposta del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Dopo un lungo iter d'esame da parte dell'Aula, lo Statuto regionale è stato approvato, in prima lettura, nella seduta del 18 settembre 2004.</p> <p>Nel corso della settima legislatura, il Consiglio regionale non ha proceduto all'esame, in seconda lettura, della Carta statutaria regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale con delibera n. 12/2 del 21 giugno 2005 ha istituito la "Commissione consiliare speciale per la revisione dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale" ed ha proceduto alla nomina dei suoi componenti con successivo decreto n. 37/2005, affidando la presidenza alla minoranza consiliare.</p>

N.	Regione	Stato dell'arte
8	LOMBARDIA	<p>Alla Commissione è stata presentata in data 30 giugno 2003 una bozza tecnica del nuovo Statuto regionale, elaborata dagli esperti di supporto alla Commissione medesima.</p> <p>Nel corso della settima legislatura la proposta non è stata licenziata dalla Commissione.</p> <p>Il Consiglio regionale, nella seduta del 28 giugno 2005, con deliberazione n. 7, su proposta dell'Ufficio di Presidenza ha istituito la nuova "Commissione speciale Statuto" con il compito di rielaborare il testo dello Statuto regionale, della legge elettorale e del nuovo regolamento interno del Consiglio regionale.</p> <p>La Commissione non è stata ancora insediata né si è proceduto alla nomina dei componenti.</p>
10	<p>MOLISE*</p> <p>* Nella Regione Molise è già in corso l'ottava legislatura a seguito delle consultazioni elettorali avvenute in data 11/11/2001</p>	<p>La Commissione, nel giugno 2003, ha definito la bozza del nuovo Statuto regionale. Trattandosi, comunque, di un'ipotesi "aperta", per quanto concerne la forma di governo (3 ipotesi) la Commissione ha stabilito di presentare la proposta in Consiglio regionale per un dibattito politico istituzionale, finalizzato ad acquisire l'orientamento della assemblea sulla questione.</p> <p>Detto dibattito, previsto nel corso del mese di luglio 2003, è stato rinviato per problemi istituzionali alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.</p> <p>A seguito della discussione avvenuta in Consiglio regionale, la Commissione, in data 30 ottobre 2003, ha definito la bozza di Statuto. La proposta è stata sottoposta ad una serie di consultazioni esterne che terminate in data 16 settembre 2004.</p> <p>Il Consiglio regionale, nelle sedute del 2 dicembre 2004 e 11 gennaio 2005, ha esaminato alcuni ordini del giorno relativi alle modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale e al numero dei Consiglieri regionali.</p> <p>In data 17 marzo 2005, la Commissione ha definito lo schema di proposta di legge statutaria. Dopo tale data la Commissione non si è più riunita.</p> <p>La "Commissione per l'autoriforma del Molise" in data 22 luglio 2005 ha proceduto alla ricostituzione del proprio Ufficio di Presidenza, nominando quale nuovo Presidente un rappresentante della maggioranza consiliare, in base ad un avvicendamento tra le forze politiche previsto dalla legge regionale istitutiva 22 aprile 2002, n. 3; in tale seduta si è proceduto alla elezione anche un nuovo componente della Commissione a causa di un rimpasto presso la Giunta regionale. Nelle sedute del 15, 22 e 28 settembre la Commissione ha approvato l'intera bozza di Statuto.</p>

N.	Regione	Stato dell'arte
15	VENETO	<p>La Commissione, nelle sedute del 6 e 7 agosto 2004, ha approvato il testo del nuovo Statuto regionale.</p> <p>Il Consiglio regionale, nonostante abbia dedicato 19 sedute alla proposta di Statuto, non ha proceduto durante la settima legislatura all'esame del testo per problemi politici.</p> <p>Nella seduta dell'8 ottobre 2004, su proposta del relatore, il Consiglio ha votato a maggioranza il rinvio del testo statutario in Commissione. Nella fase attuale non è stata ancora ricostituita la nuova Commissione per la revisione dello Statuto.</p>